
²L'autorità d'approvazione dell'ordine di sorveglianza, e garante della successiva distruzione degli elementi raccolti, è il Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 23 giugno 2008

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 25 giugno 2008 n. 112).

Per la segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 27 giugno 2008

Scadenza del termine di referendum: 11 agosto 2008

Legge

sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987; modifica

Legge

sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol); modifica

Legge

sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP); modifica

Legge

sul registro dei tumori del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 19 febbraio 2008 n. 6032 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 giugno 2008 n. 6032 R della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

¹Quando una procedura civile, penale o amministrativa è in corso, la protezione della persona interessata è garantita dalle legislazioni speciali. La presente legge si applica tuttavia anche in questo caso se la legislazione speciale non garantisce la persona in modo equivalente. La legge è sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza.

d) trasmissione
all'estero

Art. 14a (nuovo)

¹I dati personali non possono essere trasmessi all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.

²Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere trasmessi all'estero soltanto se:

- a) garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero;
- b) la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
- c) nel caso specifico la trasmissione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia;
- d) nel caso specifico la trasmissione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata;
- e) la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente alla loro elaborazione.

³L'organo responsabile informa l'Incaricato cantonale della protezione dei dati sulle garanzie ai sensi del cpv. 2 lett. a). Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

⁴Laddove una protezione adeguata sia assicurata, la trasmissione è lecita se sono adempite le condizioni valide per la trasmissione di dati in Svizzera.

Automazione.
Informazione

Art. 18 cpv. 2 (nuovo) e nota marginale

²Prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone, l'organo responsabile ne informa l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Art. 29

Abrogato.

TITOLO V

Vigilanza, rimedi giuridici e sanzioni

Incaricato cantonale della protezione dei dati
a) Funzione e organizzazione

Art. 30 ¹Il Consiglio di Stato nomina un Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e controllo. Egli è sottoposto all'alta vigilanza del Gran Consiglio, che conferma la nomina, ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.

²L'Incaricato adempie la missione in modo autonomo e indipendente. Gli sono attribuite risorse adeguate.

³All'Incaricato sottostanno le elaborazioni di dati personali alle quali è applicabile la presente legge, come pure le elaborazioni di uffici e Istituti cantonali cui siano demandati compiti di diritto pubblico federale.

b) Compiti generali

Art. 30a lett. a e f-j

L'Incaricato cantonale della protezione dei dati segnatamente:

- a) sorveglia l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati da parte dei soggetti ai sensi dell'articolo art. 2 capoverso 2;
- f) esamina preliminarmente i progetti di atti legislativi e i provvedimenti rilevanti per la protezione dei dati, inclusi i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone;
- g) esercita l'alta vigilanza in materia di protezione dei dati sugli Incaricati comunali per la protezione dei dati;
- h) ogni anno presenta al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato un rapporto nel quale commenta la propria attività. Questo rapporto viene pubblicato;
- i) è organo consultivo del Cantone in materia di protezione dei dati;

j) collabora, nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, con le altre autorità di controllo dei Cantoni, della Confederazione e degli altri Paesi, in particolare scambiando con loro ogni informazione utile.

c) Competenze e modo d'intervento

Art. 30b ¹L'Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e di controllo interviene di propria iniziativa o su segnalazione di terzi.

²Egli accerta i fatti d'ufficio. Gli organi responsabili devono sostenere l'Incaricato nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare collaborare all'istruttoria.

³Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Incaricato può esigere dagli organi pubblici, e da terzi incaricati di elaborare dati personali o che da essi hanno ricevuto tali dati, informazioni orali o scritte riguardanti l'elaborazione di dati, consultare tutti i documenti e incarti relativi a determinate elaborazioni, effettuare ispezioni e chiedere la presentazione di elaborazioni nonché gli accessi ai loro sistemi informatici. All'Incaricato non può essere opposto il segreto d'ufficio.

⁴Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda all'organo responsabile di modificare o di cessare l'elaborazione. Egli informa della raccomandazione l'autorità superiore competente.

⁵Se interessi meritevoli di protezione di una persona sono in modo evidente minacciati o lesi, l'Incaricato può chiedere all'organo responsabile o all'autorità superiore competente di limitare o di cessare immediatamente l'elaborazione dei dati personali.

⁶Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, egli può deferire la pratica all'autorità superiore competente. La decisione di questa autorità è comunicata con atto formale alla persona interessata e all'Incaricato.

⁷L'Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 6 e contro la decisione dell'autorità di ricorso.

Commissione cantonale per la protezione dei dati
a) Funzione e composizione

Art. 31 ¹Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la protezione dei dati. Il Gran Consiglio ne conferma la nomina.

²La Commissione è indipendente. Essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato dell'ordine giudiziario che ne assume la presidenza.

³La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge.

b) Competenze e procedura

Art. 31a (nuovo)

¹Ogni persona dei cui dati si tratta può far valere i diritti istituiti dalla presente legge chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati.

²La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell'organo che elabora i dati, o come denuncia contro quest'ultimo; l'organo che elabora i dati è parte nella procedura; il Consiglio di Stato può sempre intervenire come parte.

³La Commissione non è competente, se il ricorso contro la decisione è proponibile ad altro tribunale secondo una legge speciale, o se la domanda è già stata giudicata da un tribunale.

⁴La Commissione può sospendere il giudizio per promuovere un tentativo di conciliazione presso l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

⁵Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, l'organo che elabora i dati e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Autorità di vigilanza comunali

Art. 31b (nuovo)

I comuni possono nominare una propria autorità di vigilanza, secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione.

Sanzioni **Art. 32** Chiunque elabori dati personali su mandato e, intenzionalmente, non si attenga alle condizioni stipulate, è punito a querela di parte con la multa sino a fr. 10 000.–.

Segreto d'ufficio **Art. 33** ¹L'organo che elabora i dati, le autorità di vigilanza e di ricorso, e i loro membri e funzionari, sono sottoposti all'obbligo di mantenere il segreto, riservati i casi in cui la trasmissione dei dati è prevista dalla legge.

²Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione delle rispettive funzioni.

³La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale.

Art. 35

Abrogato.

Art. 36

Abrogato.

II.

La legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 è modificata come segue:

Autorità di vigilanza **Art. 27** L'Incaricato cantonale della protezione dei dati esercita, nei confronti delle elaborazioni dei dati personali da parte della polizia, le competenze attribuitegli dalla legge sulla protezione dei dati personali.

A. Denuncia **Art. 30** ¹La persona dei cui dati si tratta può denunciare elaborazioni illegali all'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

²Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda al Comando della Polizia cantonale di modificare o di cessare l'elaborazione. Egli informa della raccomandazione la persona interessata e il Dipartimento competente.

³Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, il Comando della Polizia cantonale emette una decisione formale. Essa è comunicata alla persona interessata e all'Incaricato.

B. Ricorso **Art. 31 cpv. 1 e 3 (nuovo)**

¹Contro le decisioni del Comando della Polizia cantonale, la persona dei cui dati si tratta e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati possono ricorrere alla Commissione cantonale per la protezione dei dati.

³Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, il Comando della Polizia cantonale e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

III.

La legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 3 (stralcio e sostituzione con il testo dell'attuale cpv. 4) e cpv. 4 (nuovo testo)

³In casi particolari il CPSC può autorizzare la distruzione di dati concernenti un singolo utente su motivata richiesta di quest'ultimo.

⁴Per il resto è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

IV.

La legge sul registro dei tumori del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Vigilanza

Art. 7

¹Il Registro è sottoposto alla vigilanza di una Commissione cantonale di vigilanza.

²Il Consiglio di Stato nomina la Commissione cantonale dopo aver sentito il Direttore dell'Istituto cantonale di patologia e l'Ordine dei medici del Cantone Ticino. Della medesima fa parte anche l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

V.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 23 giugno 2008

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione delle presenti modifiche di leggi nel Foglio ufficiale (ris. 25 giugno 2008 n. 113).

Per la segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 27 giugno 2008

Scadenza del termine di referendum: 11 agosto 2008

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio e Vira Gambarogno

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 aprile 2008 n. 6058 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio e Vira Gambarogno in un nuovo Comune denominato Comune del Gambarogno, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Locarno ed è assegnato al Circolo del Gambarogno, di cui diverrà l'unico Comune.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.